

Determinazione del Dirigente del Servizio Qualità dell'Aria e Risorse Energetiche

N. ~~172~~ 4.7537/2009
(numero-protocollo/anno)

Oggetto: autorizzazione ai sensi dell'art. 12 del D. Lgs. 29/12/2003 n. 387 alla costruzione e all'esercizio di un impianto di cogenerazione alimentato da biogas prodotto da digestione anaerobica di biomasse agricole da ubicarsi nel comune di Caselle Torinese (TO).

Impresa: Società Semplice Agricola La Bellotta

Codice Impresa: 020024

Il Dirigente del Servizio

Premesso che:

- l'Impresa Società Semplice Agricola La Bellotta (nel seguito La Bellotta s.s.a.), con sede legale in Venaria Reale (TO) – via Cavallo 392, P. IVA 09852050013, ha presentato alla Provincia di Torino, in data 24 giugno 2009 (prot. n. 532144 del 1 luglio 2009), istanza di autorizzazione ai sensi dell'art. 12 del D. Lgs. 387/2003 alla costruzione e all'esercizio di un *impianto di cogenerazione alimentato da biogas prodotto da digestione anaerobica di biomasse agricole*, da ubicarsi nel comune di Caselle Torinese - via Oltre Stura n. 1;
- la Provincia di Torino ha avviato, con nota prot. n. 614514 del 31/07/2009, il procedimento per il rilascio delle autorizzazioni necessarie alla costruzione e all'esercizio dell'impianto in questione e indetto, ai sensi della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i., una conferenza dei servizi per il giorno 15 settembre 2009;

Considerato che:

- L'art. 12 del D.Lgs. 387/2003 dispone che la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi, sono soggetti ad un'autorizzazione unica rilasciata nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico;
- tuttora non sono state approvate le linee guida previste dal D.Lgs. 387/2003 art. 12 comma 10 per lo svolgimento del procedimento unico di cui al comma 3 dello stesso art. 12;
- la realizzazione dell'impianto in oggetto necessita, oltre ai permessi di carattere edilizio-urbanistico, di autorizzazione paesaggistica ai sensi del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42, ricadendo in area di interesse paesaggistico definita dal comma f), art. 42 del succitato decreto, nello specifico, all'interno della fascia pre-parco del Parco Regionale La Mandria;
- l'impianto in oggetto non necessita di autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi del D.Lgs. 152/2006 art. 269 comma 14 lettera e);
- l'impianto deve comunque garantire il rispetto dei limiti di emissione di cui alla parte III dell'Allegato 1 alla Parte V del D.Lgs. 152/2006;

- al fine di garantire un adeguato impiego delle risorse, ridurre le emissioni di CO₂ e compensare gli effetti negativi sul territorio interessato, in particolare dal punto di vista delle emissioni in atmosfera, tutti gli impianti di produzione energetica, da fonte sia fossile che rinnovabile, devono raggiungere un'elevata efficienza complessiva, garantendo l'utilizzo ottimale dell'energia primaria;
- la cogenerazione di energia elettrica e calore costituisce, per gli impianti di produzione termoelettrica, una delle migliori tecniche disponibili per raggiungere gli obiettivi di cui sopra;
- la Legge 99/09 "*Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia*" ha modificato in più parti il D.Lgs. 387/03, in particolare stabilendo all'art. 27, comma 42 che il proponente deve dimostrare nel corso del procedimento, e comunque prima dell'autorizzazione, la disponibilità del suolo su cui realizzare l'impianto;
- ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003 e s.m.i. gli impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile possono essere ubicati anche in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici e la loro autorizzazione costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico;

Acquisito:

- il parere favorevole del Comune di Caselle Torinese in sede di conferenza dei servizi il giorno 15 settembre 2009;
- il parere favorevole dell'Ente di gestione del Parco Regionale La Mandria e dei parchi e delle riserve naturali delle Valli di Lanzo, pervenuto in data 2 settembre 2009 (prot. n. 682044);
- il parere favorevole della Regione Piemonte - Settore Attività di Gestione e Valorizzazione del Paesaggio – in merito all'autorizzazione paesaggistica ai sensi della L.R. n. 32 del 1 dicembre 2008, ascritto al protocollo della Provincia di Torino con n. 949692 del 1 dicembre 2009.

Visto:

- La Direttiva 2001/77/CE sulla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità;
- il D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387: "Attuazione della Direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità";
- la Legge 23 luglio 2009, n. 99: "Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia";
- il D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152, recante norme in materia ambientale;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, concernente l'attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica;
- il D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42: "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137";
- la legge regionale n. 32 del 1 dicembre 2008: "Provvedimenti urgenti di adeguamento al decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42";
- la legge regionale n. 23 del 7 ottobre 2002, recante disposizioni in campo energetico;
- il Programma energetico provinciale, approvato con D.C.P. n. 137489 del 14/01/2003;
- la legge 7 agosto 1990 n. 241: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", e s.m.i.
- il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, concernente il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;

- la legge regionale n. 44 del 26 aprile 2000: "Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112".

Atteso che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente, ai sensi dell'articolo 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 e dell'articolo 35 dello Statuto provinciale;

Visti gli articoli 41 e 44 dello Statuto;

DETERMINA

- 1) di autorizzare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003 l'impresa **La Bellotta s.s.a.** alla costruzione e all'esercizio dell'impianto di cui all'Allegato A, che fa parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
- 2) di vincolare l'autorizzazione al rispetto delle prescrizioni indicate nell'*Allegato A*;
- 3) di fare salvi specifici e motivati interventi da parte dell'Autorità Sanitaria ai sensi dell'art. 217 T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265;

EVIDENZIA CHE

- la presente autorizzazione non esonera dal conseguimento di altre autorizzazioni o provvedimenti comunque denominati, previsti dalla normativa vigente, per l'esercizio dell'attività in oggetto e non sostituiti dalla presente autorizzazione;
- in caso di variazione della titolarità o della forma giuridica, l'impresa deve richiedere volturazione della presente autorizzazione;
- la presente autorizzazione, ai sensi dell'art. 12 comma 4 del D.Lgs. 387/2003, costituisce obbligo al ripristino dello stato dei luoghi a carico del soggetto esercente a seguito della dismissione dell'impianto; al momento della cessazione dell'attività degli impianti autorizzati, l'impresa deve trasmettere alla Provincia di Torino e al Comune di Caselle Torinese il programma per la dismissione degli stessi e la rimessa in pristino dei luoghi, ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche e ripristino ambientale;
- la presente autorizzazione perde di efficacia se i lavori per la realizzazione dell'impianto non sono avviati entro un anno dal rilascio e conclusi entro i 2 anni successivi, salvo proroga espressamente richiesta dall'impresa;
- gli impianti di cui all'Allegato A - Quadro Emissioni (camini n. 1 e 2) non sono soggetti ad autorizzazione alle emissioni in atmosfera, ai sensi del D.Lgs. 152/2006 art. 269 comma 14 lettera e), per il camino n. 1, e lettera i), per il camino n. 2;
- per il camino n. 1 (motore a biogas) devono comunque essere rispettati i limiti indicati nell'Allegato I alla parte V del D.Lgs. 152/2006, parte III, punto 1.3, lettera a) per motori a combustione interna alimentati a biogas con potenza termica nominale installata ≤ 3 MW;
- copia conforme della presente autorizzazione e copia della relazione tecnica presentata a corredo dell'istanza devono essere conservate in stabilimento, a disposizione degli Enti preposti al controllo.

DISPONE

che il presente atto sia trasmesso al Comune di Caselle Torinese, al Dipartimento Provinciale dell'A.R.P.A. di Torino e all'A.S.L. TO4, sede di Ciriè per l'esercizio delle loro rispettive funzioni e competenze.

Avverso la presente Determinazione è ammesso ricorso innanzi al TAR Piemonte entro il termine perentorio di 60 giorni dalla data di ricevimento del presente atto.

Il presente provvedimento, non comportando oneri di spesa a carico della Provincia, non assume rilevanza contabile.

Torino,

03 DIC. 2009

il Dirigente del Servizio
Dott. Francesco PAVONE



ALLEGATO A - DESCRIZIONE IMPIANTO

Impresa: La Bellotta s.s.a.

Codice impresa: 020024

<i>Impresa</i>	Società Semplice Agricola La Bellotta
<i>Partita IVA</i>	09852050013
<i>Sede Legale</i>	Venaria Reale – via Cavallo n. 392
<i>Attività dell'Impresa</i>	Azienda agricola dedita in prevalenza a coltivazione di cereali e allevamento di galline ovaiole biologiche
<i>Ubicazione impianto</i>	Caselle Torinese – Via Oltre Stura n.1, Località Bellotta, Fg. 26, P. 145-148
<i>Domanda d'autorizzazione concernente</i>	Impianto di cogenerazione alimentato a biogas derivante da digestione anaerobica in regime mesofilo-termofilo di biomasse agricole

L'impianto occupa una superficie totale di circa 12.000 m², ed è costituito da:

- Strutture di stoccaggio dei materiali in ingresso:
 - n. 3 trincee di stoccaggio della biomassa in ingresso, per volume totale di 15.800 m³ circa
- Sistema di digestione anaerobica:
 - n. 2 digestori anaerobici di volume pari a 3186 m³ ciascuno
 - trattamento del biogas: desolforizzazione, filtraggio tramite filtro a maniche e deumidificazione
- Sistema di generazione termoelettrica:
 - motore a combustione interna alimentato a biogas;
 - potenza primaria immessa col combustibile (biomassa solida): circa 2.460 kW;
 - potenza elettrica nominale: 998 kW;
 - potenza termica massima recuperabile in cogenerazione: 970 kW circa, di cui 540 kW da fluido raffreddamento motore e 430 da fumi di scarico;
 - alternatore
- Strutture di stoccaggio dei materiali in uscita:
 - vasca per stoccaggio della frazione liquida del digestato;
 - platea per stoccaggio della frazione solida del digestato.

Per gli schemi impiantistici e le planimetrie si rimanda agli allegati tecnici presentati dall'Azienda unitamente all'istanza di autorizzazione.

ALLEGATO A - QUADRO EMISSIONI

Impresa: La Bellotta s.s.a.

Codice impresa: 020024

Punto di emissione numero	Provenienza	Portata [m ³ /h a 0°C e 0,101 MPa]	Durata emissioni [h/giorno]	Andamento delle emissioni nelle 24 ore	Temp [°C]	Tipo di sostanza inquinante	Limiti di emissione [mg/m ³ a 0°C e 0,101 MPa]	Altezza punto di emissione dal suolo [m]	Diametro o lati sezione [m]	Impianto di abbattimento
1	MOTORE A BIOGAS	Impianto non soggetto ad autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi del D.Lgs. 152/2006 art. 269 comma 14 lettera e)						7,5	--	---
2	TORCIA DI EMERGENZA	Impianto non soggetto ad autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi del D.Lgs. 152/2006 art. 269 comma 14 lettera i)						7	--	---

Energia

1. Al fine di garantire un'elevata efficienza energetica complessiva, l'impresa dovrà esercire l'impianto in modo da massimizzare il recupero di energia termica per teleriscaldamento o altri impieghi.
2. Contestualmente alla comunicazione dell'entrata in esercizio dell'impianto, l'impresa dovrà trasmettere il programma delle intese e degli interventi finalizzati al conseguimento, entro 2 anni dalla data di entrata in esercizio, dell'obiettivo di cui al punto precedente, in funzione degli sviluppi delle utenze termiche.

Biomasse impiegate

5. Per l'alimentazione del digestore potranno essere utilizzate esclusivamente biomasse di origine agricola e zootecnica non costituite da rifiuti ai sensi della parte quarta del D.Lgs. 152/2006.

Digestato in uscita dall'impianto

6. Si prevede la produzione di:
 - 8 t/d circa di materiale digestato solido
 - 31 t/d circa di materiale digestato liquidotale materiale sarà impiegato per uso agronomico su terreni dell'impresa proponente.
7. Entro 18 mesi dall'inizio dell'attività, il digestato, sia solido che liquido, dovrà essere oggetto di analisi per l'identificazione dei macroelementi e dei microelementi necessari per la definizione dei materiali ai sensi dell'art. 2 del D.Lgs. n. 217 del 29 aprile 2006. A tale scopo dovranno essere realizzati da laboratori accreditati, ed inviati alla Provincia di Torino, n. 6 rapporti analitici con cadenza almeno trimestrale e una relazione conclusiva. La Provincia, dopo l'esame dei rapporti analitici e della relazione conclusiva, si riserva di modificare o integrare l'autorizzazione se sarà ritenuto necessario.

Rumore

8. L'Impresa dovrà verificare entro sei mesi dall'inizio dell'attività dell'impianto, il rispetto dei limiti acustici previsti dal D.P.C.M. 14/11/1997, secondo la zonizzazione del comune di Caselle Torinese.

Connessione alla rete elettrica

9. L'energia elettrica prodotta sarà immessa sulla rete di distribuzione, come da Soluzione Tecnica Minima Generale proposta da ENEL Distribuzione S.p.A. di cui alla nota di integrazione all'istanza pervenuta in data 28/09/2009 (prot. n. 763156).

Prescrizioni paesaggistiche

10. Al fine di meglio integrare l'impianto nel contesto e ridurre la visibilità delle parti più emergenti dei manufatti presenti, le cupole gasometriche dovranno essere realizzate di colore verde scuro.
11. L'Impresa dovrà adottare gli interventi di mitigazione previsti dalla relazione paesaggistica allegata al progetto, ponendo particolare attenzione al mantenimento nel tempo delle nuove piantumazioni arboree e delle alberature attualmente esistenti.
12. Le parti esterne emergenti dei muri perimetrali in calcestruzzo delle "trincee insilati" e della prevista recinzione, dovranno essere opportunamente mascherate con elementi arbustivi e/o specie erbacee rampicanti.

Relazione annuale

13. L'Impresa dovrà redigere una relazione annuale relativa all'anno solare precedente, contenente i seguenti dati:

- quantità di biogas combustibile prodotto e utilizzato, potere calorifico inferiore medio, produzione di energia elettrica e termica utile con calcolo dei rendimenti elettrici e complessivi, nonché dei parametri IRE e LT definiti dalla Deliberazione dell'Autorità per l'Energia elettrica e il Gas n. 42/2002;
- quantità di calore utile prodotto con distinzione tra quanto impiegato per il riscaldamento dei digestori e quanto destinato ad altre utenze termiche, con particolare riferimento alla volumetria e alla destinazione d'uso degli edifici riscaldati e/o raffrescati, al calore fornito per altri usi eventuali e alle prospettive di ampliamento;
- quantificazione dei digestati prodotti dal processo e indicazione del loro impiego agronomico;

Tale relazione dovrà essere inviata entro il **30 aprile di ogni anno**, alla Provincia di Torino, all'A.R.P.A. Piemonte e al Comune di Caselle Torinese.

